

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.” (Ordinanza n. 255).

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni nelle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia in conseguenza degli eccezionali avversità atmosferiche verificatisi il 5 marzo scorso.

A seguito di tale provvedimento, il Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) ha emanato l'Ordinanza n. 255, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2015, n. 127, contenente disposizioni d'interesse per il settore bancario.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile, l'articolo 11 di tale Ordinanza prevede per i **soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati, **il diritto di richiedere alle banche, la sospensione per sei mesi delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall' autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale e sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui BancoPosta dovrà essere richiesta entro il giorno **31 agosto 2015**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **per 6 (sei) mesi dell'addebito:**

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;

- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza.

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.